

(N. 172)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 10 dicembre 1948  
(V. stampato N. 181-Urgenza)

presentato dal Ministro dei Lavori pubblici

(TUPINI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'11 DICEMBRE 1948

**Esecuzione di opere pubbliche a pagamento non differito nell'Italia meridionale e nelle Isole con la spesa di lire 20 miliardi prelevata dal fondo speciale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108.**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 20.000.000.000 per l'esecuzione delle opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito nelle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, nei territori dei comuni appartenenti alle province di Latina e Frosinone, e nei territori dei comuni della provincia di Rieti, appartenenti all'ex

circondario di Cittaducale, nonché all'Isola d'Elba.

La suddetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-1949.

Alla spesa relativa si farà fronte con prelievo dal fondo speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

#### Art. 2.

A carico della spesa autorizzata con il precedente articolo, il Ministero dei lavori pub-

blici potrà assumere impegni nei limiti sottoindicati:

1° per opere marittime . . . L.	5.100.000.000
2° per opere stradali . . . . .	4.200.000.000
3° per acquedotti ed altre opere igieniche e sanitarie . . . . .	4.200.000.000
4° per scuole ed opere edilizie	2.500.000.000
5° per costruzione case popolari nei comuni indicati negli elenchi di cui al terzo comma dell'articolo 49 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, ovvero in quelli nei quali si è verificato per effetto di contingenze di guerra un eccezionale aumento di popolazione stabile .	4.000.000.000

#### Art. 3.

Sul limite di lire 4.200.000.000 di cui al n. 2° del precedente articolo 2 graverà la spesa di lire 800.000.000 per contributi straordinari all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.) da destinare ad opere di carattere straordinario a pagamento non differito lungo le strade statali.

#### Art. 4.

Per le opere di competenza delle Amministrazioni provinciali e comunali, che siano finanziate con i fondi di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690, salvo che per le opere stesse non sia previsto un trattamento più favorevole da leggi speciali vigenti. Parimenti si applicano fino al 30 giugno 1949 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a delegare agli istituti autonomi per le case popolari e all'Ente edilizio di Reggio Calabria la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione dei lavori di costruzione

di case popolari di cui al n. 5° del precedente articolo 2.

Qualora si faccia luogo alla delega di cui al precedente comma, può essere corrisposto agli enti predetti un compenso non superiore al 3 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni.

Le somme recuperate in base al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690, per le opere pubbliche eseguite in virtù della presente legge, saranno esclusivamente devolute per la esecuzione di opere pubbliche nel Mezzogiorno.

#### Art. 5.

I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

#### Art. 6.

Nella scelta delle opere da finanziare con i fondi di cui alla presente legge da eseguire nella Sicilia si procederà di intesa con la Regione siciliana.

#### Art. 7.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con la presente legge ai capitoli ed agli articoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nonchè alle occorrenti variazioni nel proprio bilancio e in quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

#### Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Il Presidente della Camera dei Deputati*

GRONCHI